



## ALLEGATO A alla Dgr n. 914 del 10 giugno 2014

“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE PRESSO LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE DEL VENETO (ULSS, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO) - ANNO 2014 - PROTOCOLLO OPERATIVO”

### PROTOCOLLO OPERATIVO

Le richieste di intervento sanitario per ragioni umanitarie in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) - anno 2014” possono essere presentate da:

- Enti Pubblici;
- Organizzazioni non Governative;
- Onlus;
- Associazioni di Volontariato;
- Enti o Istituti Religiosi;
- altri Enti o Istituzioni con sede nel territorio della Regione del Veneto.

Le richieste di intervento devono essere inoltrate esclusivamente via PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) o, in alternativa, con Raccomandata A.R., indirizzata alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale - Settore per le Relazioni Socio-Sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia, entro e non oltre il 29/12/2014. Per le richieste inoltrate con Raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale.

Il soggetto a favore del quale è richiesta la prestazione di assistenza sanitaria deve possedere i seguenti requisiti:

- avere la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea;
- avere la residenza in un Paese non appartenente all’Unione Europea;
- essere in condizioni economiche disagiate;
- non essere presente sul territorio italiano ed entrarvi unicamente per essere sottoposto a trattamento sanitario preventivamente autorizzato dalla Regione del Veneto;
- non avere parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia.

Nella valutazione delle richieste di intervento sarà data priorità agli interventi che riguardino soggetti minori di età o che rivestono carattere d’urgenza, intesa come la possibilità di insorgenza di grave disabilità fisica e/o di mancata sopravvivenza del paziente qualora non sia sottoposto al trattamento richiesto.

All’interno degli interventi autorizzati rientrano anche i trattamenti farmacologici, con riferimento ai soli farmaci non disponibili presso la struttura sanitaria del Paese d’origine del paziente. La terapia prescritta all’atto della dimissione del paziente dovrà essere effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a dodici mesi (per periodi superiori l’autorizzazione dovrà essere rinnovata).

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di intervento, è necessario che il richiedente (struttura pubblica o privata con sede nella Regione del Veneto) si assuma tutti gli oneri economici e burocratici relativi al trasporto e all’ospitalità in Italia, nonché al rientro nel Paese d’origine. In particolare, il richiedente deve farsi carico di tutte le formalità necessarie all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del paziente e di un suo eventuale accompagnatore (se previsto).

La Regione del Veneto si fa carico esclusivamente delle spese relative all'intervento sanitario autorizzato, effettuato dall'Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale, presso la cui struttura sia eseguita la prestazione.

Il Settore per le Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Protocollo, provvederà a sottoporre le richieste di intervento al Gruppo di esperti nominato per esaminare le richieste e autorizzare le prestazioni sanitarie.

Il Gruppo di esperti provvederà ad individuare, nel caso non sia già indicata dal richiedente, la struttura sanitaria ritenuta più idonea all'esecuzione della prestazione sanitaria richiesta.

Qualora dopo la dimissione del paziente si rendesse necessario un suo ulteriore ricovero collegato alla patologia originaria e lo stesso si trovi ancora sul territorio italiano, non è necessario richiedere una ulteriore autorizzazione ma è sufficiente una comunicazione formale da parte del richiedente che alleggi la documentazione rilasciata dall'Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale attestante le ragioni, le modalità e la durata del ricovero.

Qualora, invece, dopo la dimissione del paziente si rendesse necessario un suo ulteriore ricovero collegato alla patologia originaria e lo stesso sia rientrato nel Paese d'origine, è necessaria una nuova richiesta di intervento per prosecuzione cure che dovrà essere specificamente autorizzata.

I costi sostenuti dall'Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale relativamente all'attività sanitaria svolta nell'ambito del presente Programma umanitario saranno rimborsati dalla Regione del Veneto, previa presentazione di regolare documentazione contabile, al costo previsto dal Tariffario delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore (DRG), oppure di altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera. Nel caso in cui si determini un costo dell'intervento sanitario inferiore rispetto al DRG, l'Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale che ha erogato la prestazione emetterà una fattura di minor importo.

Una volta concluso l'intervento sanitario autorizzato, la Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale deve indirizzare le richieste di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Settore per le Relazioni Socio-Sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia, entro e non oltre il 30/06/2016.